

<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA E ALLE RELATIVE ISTRUZIONI</p>

Le modifiche evidenziate con il carattere corsivo e con colore blu di Prussia sono già approvate dalla Consob e si applicheranno anche al mercato dei Derivati a partire dalla fase 3 (prevista per il 25 marzo 2024) della migrazione alla piattaforma Optiq.

Le modifiche che si applicheranno al solo mercato dei Derivati sono rappresentate con la consueta modalità (grassetto nero per le integrazioni, barrato per le cancellazioni).

ISTRUZIONI

TITOLO IA.3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI

Articolo IA.3.1.1 (Operatori ammessi alle negoziazioni)

1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:
 - a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
 - b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;
 - c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;
 - d) i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a

uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.

- e) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:
- i. che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del Testo Unico della Finanza; tali soggetti non possono essere ammessi al ~~li-segmento~~ IDEX e-AGREX;
 - ii. che negozino derivati su merci nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera l), del Testo Unico della Finanza, limitatamente al ~~li-segmento~~ IDEX e-AGREX;

per le quali sussistano le seguenti condizioni:

1. sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;
 2. istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; Borsa Italiana si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);
 3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
2. La partecipazione delle imprese di cui al comma 1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Articolo IA.3.1.2 (Requisiti di partecipazione)

1. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, del Regolamento deve attestare che:
 - a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale.

~~*b. gli addetti all'attività di specialista su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;*~~

- b. ~~€~~ gli obblighi di cui ~~all' comma a) e b)~~ si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione ~~e di specialista~~ su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;
- c. *si avvale di un numero sufficiente di Persone Responsabili come definite nel Regolamento Book I e ai sensi dell'articolo 2202 del Regolamento Book I nonché della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".*
- d. *individua un numero sufficiente di Authorised Representatives come definiti nella Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".*
- ~~e. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del Regolamento e delle Istruzioni. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana.~~
- ~~L'operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'Operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana;~~
- e. ~~f.~~ si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
- f. ~~g.~~ si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. ~~L'operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana.~~
2. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera a), del Regolamento, deve attestare:
- i. nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;

- ii. nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.

Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, l'adesione al servizio di liquidazione può avvenire in modalità diversa (diretta/indiretta) per i diversi segmenti e in caso di adesione indiretta l'operatore può avvalersi di liquidatori diversi.

Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, Borsa Italiana si (i) riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di *negoziazione accesso* diversi per i diversi segmenti e (ii) limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda dell'adesione ai sistemi di compensazione e garanzia e di liquidazione comunicati dall'Operatore.

3. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera b), del Regolamento, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come *Preferred CCP*. In tal caso, *l'operatore può Borsa Italiana si riserva di richiedere l'attivazione che gli operatori attivino di nuovi codici di accesso negoziazione dedicati.*
4. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali *l'operatore ha ottenuto Borsa Italiana ha rilasciato* la certificazione di conformità (cd. *conformance test*). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, *con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni*. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. *accesso sponsorizzato*). *Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura dei servizi.*
5. ~~Inoltre, nel caso in cui l'operatore intenda svolgere anche attività di market making volontario o specialista nel mercato IDEM, l'operatore deve:~~
 - a. ~~comunicare l'elenco degli addetti alle attività di market maker ovvero l'elenco degli addetti all'attività di specialista di cui l'operatore stesso si avvale;~~
 - b. ~~attestare che gli addetti all'attività di market making volontario o specialista su strumenti finanziari derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1, lettera a), per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di market making volontario o specialista sull>IDEM e dei relativi strumenti tecnici. Gli addetti a tale attività dovranno altresì aver superato lo specifico esame organizzato da Borsa Italiana volto ad accertare l'effettiva conoscenza delle regole e modalità di svolgimento dell'attività in discorso.~~

~~Tale esame non è richiesto per gli addetti all'attività di market making volontario o specialista su derivati alla data del 3 maggio 2010 a condizione~~

~~che essi siano già operativi sul mercato IDEM e registrati presso Borsa Italiana come addetti all'attività di market making volontario o specialista.~~

5. Gli addetti alle attività di negoziazione, *Market Maker, Liquidity Provider* ~~market making volontario e specialista~~ possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.
6. L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui al comma precedente ~~nonché di quelle previste in capo al compliance officer~~ purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui al *presente articolo* ~~comma 3~~. L'operatore ne deve informare Borsa Italiana. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.

~~Articolo IA.3.1.3~~

~~(Requisiti di partecipazione del Non-executing Broker)~~

~~Il Non-executing Broker è tenuto al rispetto dei requisiti di cui al presente Titolo ove non diversamente disposto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni.~~

Omissis

~~Articolo IA.3.1.5-IA.3.1.4~~

~~(Procedura Domanda di ammissione e avvio dell'operatività alle negoziazioni)~~

1. ~~La richiesta domanda di cui all'articolo 3.1.2, comma 1, del Regolamento deve essere inviata sottoscritta redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il Pportale dedicato di Membership di Borsa Italiana, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista. In caso di indisponibilità tecnica del portale, le informazioni e la documentazione saranno inviate in formato cartaceo.~~
2. ~~Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 3.1.2 comma 2 del Regolamento,~~ l'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Pportale ~~dedicato di Membership di Borsa Italiana~~ con i seguenti dati:
 - a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - b) informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto", specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;

L'entrata in vigore della modalità di "accesso sponsorizzato" per il mercato IDEM Euronext Derivatives Milan sarà comunicata con successivo avviso

- c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;
- d) informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta frequenza"
 - ~~e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo c/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;~~
- e) f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);
 - ~~g) per la negoziazione di strumenti finanziari non garantiti, in caso di adesione indiretta al CSD, dichiarazione di cui all'articolo 3.1.3, comma 4, del Regolamento, e dichiarazione di partecipazione diretta o indiretta al Servizio X-TRM;~~
- f) h) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera e), dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;
- g) ò) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.11, comma 1, lettera e), dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;
- h) j) dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
 - ~~k) per il Non-executing Broker, che intenda operare con le modalità previste dall'articolo 5.3.5, comma 6, lettera b), il nominativo degli operatori ammessi alle negoziazioni per conto dei quali svolge la propria attività;~~
 - ~~l) per gli operatori che si avvalgono di Non-executing Broker, il nominativo del (o dei) Non-executing Broker che svolge per loro conto la relativa attività con le modalità previste dall'articolo 5.3.5, comma 6, lettera b), unitamente a una apposita dichiarazione con la quale l'operatore consente al Non-executing Broker di richiedere la cancellazione dei contratti per suo conto, nel rispetto del Regolamento dei mercati e delle relative Istruzioni;~~
- i) m) per gli operatori che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati *si applicano gli articoli 3.2 e 3.3 del Regolamento Book I.*

La richiesta di una connessione di accesso sponsorizzata deve essere approvata da Borsa Italiana.

- ~~1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascuno dei suoi sub-delegati;~~
 - ~~2. dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati, ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte di tali soggetti dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;~~
 - ~~3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da essi immessi e per monitorare in tempo real' l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati;~~
 - ~~4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascun codice dedicato ai suoi sub-delegati, elenco degli addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato a ciascuno di tali soggetti. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui all'articolo IA.3.2.4, comma 3;~~
 - ~~5. L'indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati, reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore.~~
 - ~~6. Dichiarazione con la quale si attesta di avere accesso alle informazioni relative alla attività di negoziazione dei soggetti sub-delegati al fine di consentire a Borsa Italiana di fornire le eventuali informazioni richieste dall'autorità competente.~~
3. *Nel caso di ~~Gli~~ operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana che intendano **richiedano** l'adesione ad altro mercato/comparto/segmento, ~~gestito da Borsa Italiana inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi".~~ Borsa Italiana, ~~fermo restando quanto previsto dall'articolo IA.3.1.1,~~ si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo IA.3.1.2 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati/comparti/segmenti da essa stessa gestiti. Si applica la procedura di cui all'articolo 3.1.2, del Regolamento in quanto compatibile.*
 4. **Nel caso di operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana, Borsa Italiana, si riserva altresì di gestire la fase di ammissione e avvio di operatività congiuntamente.**
 5. *Nei casi di indisponibilità del Portale di Membership di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo le altre modalità di comunicazione previste dalle condizioni generali di*

~~fornitura dei servizi. A seguito dell'ammissione e al fine della sua attivazione sul mercato, l'intermediario dovrà fornire le informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzi e/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali, compreso il test di conformità e la firma dell'accordo, con Euronext, degli accordi per l'accesso alla piattaforma di trading e per il rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo IA.3.2.3, comma 5.~~

Articolo ~~IA.3.1.6~~ IA.3.1.5

(Comunicazione delle variazioni dei requisiti di partecipazione delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie)

1. Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso ~~il portale dedicato il sito Internet di Borsa Italiana ovvero nelle altre modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi~~, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a Borsa Italiana tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché Borsa Italiana possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.
3. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento, mediante invio di apposita comunicazione.

Capo IA.3.2 – Regole di condotta

Articolo IA.3.2.1

(Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione)

1. Nelle giornate di scadenza dei ~~contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, microFutures su FTSE MIB futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, opzione su indice FTSE MIB, di opzione su azioni e futures su azioni,~~ **derivati su indici o derivati su azioni quotati sul mercato IDEM Euronext Derivatives Milan**, gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato almeno due minuti prima del termine della fase ~~di call, utilizzata per la determinazione del prezzo di liquidazione, pre-asta di apertura~~ le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari componenti l'indice **o sottostanti i contratti su azioni**, ~~ovvero almeno due minuti prima del termine della fase, di pre-asta utilizzata per la determinazione del prezzo di liquidazione, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti di opzione o di futures su azioni, qualora le proposte siano relative a:~~

- a) chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti futures su indice e futures su azioni;
- b) trading di volatilità;
- c) effettuazione di operazioni di copertura sui contratti futures su indice, futures su azioni, opzione su indice e di opzione su azioni.

Articolo IA.3.2.2

(Posizioni sugli strumenti derivati su merci)

1. Gli operatori del mercato IDEM, che negoziano contratti derivati su merci, comunicano le informazioni dettagliate sulle posizioni detenute, comprese le posizioni dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, classificati secondo le modalità previste con Regolamento dei Mercati della Consob e con le modalità e le tempistiche contenute nel Manuale del reporting delle posizioni in derivati su merci.
2. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche in relazione all'operatività dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, per verificare i limiti di posizione e può richiedere all'operatore di chiudere o ridurre tempestivamente le posizioni al superamento dei limiti e comunque entro il termine di volta in volta comunicato da Borsa Italiana.
3. Qualora le posizioni non siano state ridotte nel termine di cui al comma 2, Borsa Italiana può dare incarico ad un intermediario di chiudere le posizioni riconducibili all'operatore.
4. Qualora necessario al fine di ridurre gli effetti di una posizione dominante, Borsa Italiana può richiedere all'operatore di immettere ordini nel mercato per quantità ed a prezzi convenuti.

Articolo IA.3.2.3

(Trasmissione delle proposte al mercato)

1. Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.
2. Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:
 - a) alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
 - b) ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni.

Tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni.

~~*Nel caso di "accesso elettronico diretto", che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che*~~

~~consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE.~~

~~Nel caso di accesso sponsorizzato oggetto di sub-delega, l'operatore è tenuto a segregare i diversi flussi di ordini dei soggetti beneficiari della sub-delega.~~

~~Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana;~~

- c) ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse. ~~L'operatore non consente al cliente sponsorizzato e, ove presenti, ai sub-delegati del cliente sponsorizzato, di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato;~~
 - d) ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
 - e) alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
3. Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 3.3.2 comma 1 del Regolamento, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
- a) prezzo dell'ultimo contratto;
 - b) spread presente sul *Central Order* book; ¹
 - c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
 - d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
 - e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica della proposta stessa;
 - f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevenivano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, controvalore e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività.

¹ Come stabilito nell'Avviso 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore della modalità di controllo indicata all'articolo IA.3.2.3, comma 3, lettera b) (spread presente sul book) sarà comunicata con successivo Avviso.

Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

4. Con riguardo alle Interconnessioni, gli operatori, oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:

a) prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;

b) istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. ~~Con particolare riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, l'operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato o al codice di accesso dedicato ai suoi sub-delegati, ove presenti.~~

Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta.

Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni.

5. ~~Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati, e la cancellazione massiva degli ordini immessi dagli stessi in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e dei suoi sub-delegati, ove presenti, o di disconnessione dal mercato dell'operatore. Con riferimento allo svolgimento dell'attività di specialista su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività devono essere identificati con il codice "SPEC". Tale codice deve essere specificato nel campo "codice cliente".~~ Inoltre, Con riferimento allo svolgimento dell'attività di Market Making e Liquiditi Provider volontario su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato **Euronext Derivatives Milan IDEM** dagli addetti a tale attività possono essere identificati con il codice "MM", al fine di segregare le operazioni derivanti da tale attività in apposito sottoconto del conto proprio presso il sistema di compensazione e garanzia. Tale codice deve essere specificato nel capo "codice cliente".

6. ~~Gli operatori sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana per il tramite del **servizio Pportale di Membership di Borsa Italiana** dedicato~~ le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:

a) codice identificativo del cliente;

b) codice utilizzato per identificare la persona l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;

- c) codice utilizzato per identificare la persona ' l' algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. *long code*) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. *short code*), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

- 7. ~~7.~~ Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi del comma 6, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel *Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana*.

omissis

Articolo IA.3.2.5

(Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori)

1. Ai sensi dell'articolo 3.3.3 del Regolamento gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso ai mercati di Borsa Italiana, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati, e, ove presenti, dei loro sub-delegati, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **Liquidity Provider, Market Maker e operatori specialisti** ~~o market maker volontari~~. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.
2. Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a Borsa Italiana la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse di quelle riferibili a specifici codici di ~~accesso~~.
3. Gli operatori comunicano a *Borsa Italiana per il tramite del Pportale di Membership di Borsa Italiana dedicato*, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, *la Persona Responsabile, il compliance officer di cui all'articolo IA.3.1.2 lettera ~~d~~ c)* oppure altri soggetti che l'operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 3.3.1 comma 3 del Regolamento.
4. Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti indicati nell'elenco di cui al comma precedente. Borsa Italiana comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso ~~e al compliance officer dell'operatore~~. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.

5. Gli operatori devono comunicare l'elenco di cui al comma 3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del *Pportale di Membership di Borsa Italiana dedicato*. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel *Pportale di Membership*. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di *negoziazione accessse* possono comunicare l'elenco di cui al comma 3 per ciascun codice di *negoziazione accessse*.
6. In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'operatore, il codice di *negoziazione accessse* per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale Borsa Italiana procede alla cancellazione è pari a cinque.
7. Borsa Italiana da tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui agli articoli IA.9.1.2 e IA.9.1.3.

TITOLO IA.8 – MERCATO ~~IDEM~~ Euronext Derivatives Milan

Capo IA.8.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni

Articolo IA.8.1.8 (Opzione su azioni di tipo americano con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo americano aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "Opzione su azione". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di

opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:

- le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
- le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
- le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono altresì negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), tesdi seguito denominati "*Opzione su azione settimanale*". Borsa Italiana, mediante apposito Avviso, individua i contratti di opzione su azione settimanale, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione su azione e dell'interesse del mercato. Il contratto di "*Opzione su azione settimanale*" è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di "*Opzione su azione settimanale*" con scadenza corrispondente a quella dell'opzione su azione mensile non è ammesso alle negoziazioni. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. In ciascuna seduta di negoziazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della scadenza.

5. Sono negoziabili:

a) "*Opzioni su azioni*"

- per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in

negoiazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue;

b) "Opzioni su azioni settimanali":

- per le scadenze settimanali almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A <i>Opzioni settimanali, e 1° scadenza delle Opzioni su azioni</i> Intervalli (euro)	B <i>Opzioni fino a 12 mesi (esclusa prima scadenza mensile)</i> Intervalli (euro)	C <i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
- l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.

6. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:

- per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
- per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.

7. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli, ovvero multipli di questi, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 5 sulle serie call e sulle serie put.

8. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

9. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Americano"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.

10. La facoltà di esercizio anticipato di cui al comma precedente **può essere** sospesa ~~da Borsa Italiana con apposito Avviso.~~

~~a) nella seduta precedente il giorno di distribuzione dei dividendi dell'azione sottostante il contratto;~~

~~b) nella seduta precedente il giorno in cui prendono avvio operazioni sul capitale dell'azione sottostante il contratto;~~

~~c) nell'ultimo giorno di adesione a un'offerta pubblica di acquisto o di esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza in relazione allo strumento finanziario sottostante;~~

~~d) nei casi in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di sospensione dello strumento finanziario sottostante il contratto; in tal caso la sospensione della facoltà di esercizio anticipato è specificata nello stesso provvedimento di sospensione.~~

omissis

~~13. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del~~

~~Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.~~

~~Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.~~

~~Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.~~

11. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'**Euronext Derivatives Corporate Actions Policy** Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.9

(Opzione su azioni di tipo europeo con liquidazione per differenziale)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì negoziate:
 - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
 - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi

a quello in corso; oppure

- le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono negoziabili:

- per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi, almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in negoziazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A <i>Opzioni su azioni</i> <i>1° scadenza</i> Intervalli (euro)	B <i>Opzioni fino a 12 mesi</i> Intervalli (euro)	C <i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a	0,0500	0,1000	0,2000

4,0000			
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
 6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5, qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli, ovvero multipli di questi, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, sulle serie call e sulle serie put.
 7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
 8. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo"). Al termine delle negoziazioni di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
 9. La liquidazione per differenziale dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio a scadenza dei contratti di opzione avviene secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del

sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

~~10. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.~~

~~Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.~~

~~Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.~~

10. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'**Euronext Derivatives Corporate Actions Policy** Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.10

(Opzione su azioni di tipo europeo con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:

- le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
- le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
- le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono negoziabili:

- le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in negoziazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A <i>Opzioni su azioni</i> <i>1° scadenza</i> Intervalli (euro)	B <i>Opzioni fino a 12 mesi</i> Intervalli (euro)	C <i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a	0,0250	0,0500	0,1000

2,0000			
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
 6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, sulle serie call e sulle serie put.
 7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
 8. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Europeo"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.
 9. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni, con la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 confronta il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun

contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione, con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza secondo quanto riportato nelle proprie regole. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.

10. La liquidazione dei contratti di compravendita a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A., il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio.

~~11. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del theoretical fair value calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.~~

~~Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.~~

~~Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.~~

11. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'**Euronext Derivatives Corporate Actions Policy** Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.11 **(Rettifica dei contratti di opzione su azioni)**

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti di opzione su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il prezzo di esercizio, il numero di azioni sottostanti, **il sottostante** ~~la tipologia delle azioni~~ da consegnare e il numero delle posizioni in contratti. **Gli interventi di rettifica possono prevedere anche la chiusura e liquidazione dei contratti di opzione al Theoretical Fair Value; la metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy.**
2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Omissis

Articolo IA.8.1.12

(Esclusione dalle negoziazioni di un contratto di opzione su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con **congruo anticipo** ~~preavviso~~ di ~~almeno 20 giorni~~, l'avvio della procedura di esclusione
2. omissis
3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
 - i Market Maker e i **Liquidity Provider** iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.2;
 - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
 - non sono generate nuove serie e scadenze;
 - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporre la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein.

omissis

Articolo IA.8.1.13
(Futures su azioni con consegna fisica)

Omissis

7. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Milan terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le contrattazioni terminano alle ore **17.30** ~~18.00~~ come per i contratti di cui al comma 8.
8. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei terminano alle ore **17.30** ~~18.00~~ del giorno di scadenza.

Omissis

~~14. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti futures siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del theoretical fair value. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.~~

~~Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente. Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.~~

Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'**Euronext Derivatives Corporate Actions Policy** ~~Manuale delle Corporate Action~~. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperto successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.14 **(Futures su azioni con liquidazione per differenziale)**

Omissis

7. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le contrattazioni terminano alle ore **17.30** ~~18.00~~ come per i contratti di cui al comma 8.
8. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei terminano alle ore **17.30** ~~18.00~~ del giorno di scadenza.

Omissis

~~14. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti futures siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del theoretical fair value. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.~~

~~Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.~~

~~Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.~~

Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nell'**Euronext Derivatives Corporate Actions Policy** ~~Manuale delle Corporate Action~~. Borsa Italiana, entro il giorno di borsa aperto successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.15 **(Rettifica dei contratti futures su azioni)**

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti futures su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il numero di azioni sottostanti, **il sottostante** ~~la tipologia delle~~

azioni da consegnare, il prezzo di chiusura giornaliero determinato **da Borsa Italiana ai sensi dei paragrafi 2.2 e 2.3 delle Euronext Derivatives Market Trading Procedures** dal sistema di compensazione e garanzia e il numero delle posizioni in contratti. **Gli interventi di rettifica possono prevedere anche la chiusura e liquidazione dei contratti di futures su azioni al Theoretical Fair Value; la metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati da Borsa Italiana nell'Euronext Derivatives Corporate Actions Policy**

2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.16

(Esclusione dalle negoziazione dei contratti futures su dividendi e futures su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, la Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con **congruo anticipo preavviso di almeno 20 giorni**, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.

L'esclusione dei contratti è altresì disposta nei casi di applicazione delle procedure previste agli articoli IA.8.1.13, comma 14, e IA.8.1.14 comma 7. In tale ipotesi il giorno di chiusura delle posizioni coincide con il giorno di efficacia della procedura di esclusione.

3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
 - i Market Maker e i **Liquidity Provider** iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.2;
 - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
 - non sono generate nuove serie;

- le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporre la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value*.

Omissis

Articolo IA.8.1.17 (Futures su energia elettrica - area Italia)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM, segmento IDEX, contratti futures di profilo baseload ovvero di profilo peakload aventi ad oggetto la fornitura di un Megawatt (MW) di potenza nell'area Italia. I contratti futures di profilo baseload hanno ad oggetto la fornitura di un Megawatt (MW) di potenza per tutte le ore di tutti i giorni del periodo di consegna. I contratti futures di profilo peakload hanno ad oggetto la fornitura di un MW di potenza durante le ore comprese tra le 8 e le 20 di ciascuno giorno del periodo di consegna, esclusi i sabati e le domeniche.
2. Il valore del contratto futures su energia elettrica è dato dal prodotto del suo prezzo per il volume. Per volume del contratto futures su energia elettrica, si intende il numero di Megawattora (MWh) oggetto del contratto stesso, che è pari al numero di ore ricomprese nel periodo di consegna per le quali è prevista la fornitura di un Megawatt di potenza. Il prezzo del contratto future su energia elettrica è quotato in €/MWh.
3. Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e all'anno (gennaio-dicembre), definiti rispettivamente futures mensili, futures trimestrali e futures annuali.

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati:

- tre futures mensili di profilo baseload e peakload, a partire dal primo mese di calendario successivo;
- quattro futures trimestrali di profilo baseload e peakload, a partire dal primo trimestre negoziabile successivo;
- un futures annuale di profilo peakload e due futures annuali di profilo baseload, a partire dal primo anno negoziabile successivo.

Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento IDEX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere alle negoziazioni ulteriori scadenze annuali di contratti di profilo baseload oppure peakload. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicata mediante Avviso.

4. I futures mensili sono negoziati fino al termine dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna. I futures trimestrali e i futures annuali sono negoziati fino al termine del quarto giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna.
5. Il futures su energia elettrica è caratterizzato dalla c.d. "struttura a cascata" che prevede la liquidazione del solo futures mensile.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un futures annuale, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre futures trimestrali con periodo di consegna pari ai trimestri aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre e nei tre futures mensili con periodo di consegna pari ai mesi gennaio, febbraio e marzo che compongono il periodo di consegna del futures annuale.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un futures trimestrale, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre futures mensili con periodo di consegna pari ai mesi di calendario che compongono il periodo di consegna del futures trimestrale.

6. Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un futures annuale è negoziato il nuovo futures annuale con pari periodo di consegna e riferito all'anno successivo a quello dell'ultimo futures annuale di medesimo profilo in negoziazione, tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo del precedente comma 3.

Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un futures trimestrale è negoziato il nuovo futures con pari periodo di consegna e riferito al trimestre successivo a quello dell'ultimo futures trimestrale in negoziazione.

Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un futures mensile è negoziato il nuovo futures con pari periodo di consegna e riferito al mese di calendario successivo a quello dell'ultimo futures mensile in negoziazione.

7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

I futures su energia elettrica prevedono la liquidazione mediante pagamento di differenziali in contanti.

8. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari alla media aritmetica dei PUN delle ore oggetto di consegna. Per PUN si intende il "Prezzo Unico Nazionale" di acquisto dell'energia elettrica, espresso in Euro al Megawattora (€/MWh), determinato per ciascuna ora del giorno successivo in base agli esiti delle contrattazioni sul Mercato del Giorno Prima (MGP) organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 79/1999.
9. Qualora per un determinato periodo di tempo durante il periodo di consegna, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. non dovesse diffondere il PUN, o altro prezzo di acquisto dell'energia elettrica in Italia, si terrà conto ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, dei soli PUN diffusi nel periodo di consegna.
10. Borsa Italiana, nel caso in cui il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. dovesse cambiare la metodologia di calcolo del PUN, si riserva di sostituire il PUN con altro prezzo sostitutivo di acquisto dell'energia elettrica in Italia. In tal caso potranno essere effettuati interventi di rettifica volti a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Borsa Italiana definisce le modalità di rettifica, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.18

~~(Futures su grano duro)~~

- ~~1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM, segmento AGREX, contratti futures aventi ad oggetto la consegna di quantitativi di grano duro.~~
- ~~2. Il sottostante del contratto è grano duro di ogni origine, sano, leale, mercantile e conforme alla normativa igienico-sanitaria dell'Unione Europea per il grano duro ad uso umano, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:~~

Peso specifico	76,00 kg/hl minimo
Proteine sul secco	11,5% minimo
Umidità	13,5% massimo
Impurità	2% massimo
Chicchi vitrei	62% minimo
Chicchi germinati	2% massimo
Chicchi volpati	12% massimo
Chicchi spezzati	6% massimo
Altri cereali	3% massimo
Chicchi colpiti da fusariosi	0,5% massimo

~~Per le definizioni e i metodi di analisi delle caratteristiche riportate in tabella si fa riferimento al Regolamento UE n. 1272/2009 e al Regolamento UE n. 742/2010 e successive modifiche e integrazioni.~~

~~Per i chicchi vitrei si fa riferimento alla norma UNI EN 15585.~~

~~Per impurità si intendono le impurità varie (esclusi i chicchi colpiti da fusariosi) e le seguenti impurità relative ai chicchi: chicchi striminziti, chicchi che presentano colorazione del germe, chicchi attaccati da parassiti e chicchi scaldati da essiccamento.~~

- ~~3. Il prezzo del contratto future su grano duro è quotato in €/tonnellata (€/t), iva esclusa.~~
- ~~4. Il valore del contratto futures su grano duro è dato dal prodotto del prezzo per il numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto, che è pari a 50 tonnellate.~~
- ~~5. Sono negoziabili contratti futures su grano duro aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre.~~

~~In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati i contratti riferiti alle cinque scadenze successive.~~

~~Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento AGREX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere a quotazione contratti futures su grano duro per ulteriori scadenze successive; l'avvio delle negoziazioni per tali scadenze successive è comunicata mediante Avviso.~~

- ~~6. I futures su grano duro sono negoziati fino al termine del giorno di scadenza, che coincide con il decimo giorno del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Dal primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di scadenza è quotata la nuova scadenza.~~

- ~~7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
Il futures su grano duro prevede alla scadenza la consegna fisica del sottostante alle condizioni di cui al comma successivo.~~
- ~~8. La consegna fisica del quantitativo di grano duro, di qualità almeno pari a quella del sottostante il contratto, avviene secondo le modalità e la tempistica definite da Cassa di Compensazione e Garanzia.~~
- ~~9. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione e Garanzia il giorno di scadenza del contratto. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.~~
- ~~10. Borsa Italiana prevede limiti alle posizioni che i singoli operatori sul contratto futures su grano duro possono detenere, anche per conto di ciascuno dei propri clienti. Tali limiti sono disciplinati nelle regole di condotta degli operatori.~~

Capo IA.8.2 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.8.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

Gli strumenti derivati negoziati nel mercato ~~IDEM~~ **Euronext Derivatives Milan** sono ripartiti per segmenti omogenei in base alle caratteristiche dell'attività sottostante:

- nel segmento ~~IDEM~~ **Euronext Derivatives Milan Equity** sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, rendimenti, valute, misure finanziarie e relativi indici;
- nel segmento IDEX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime energetiche e relativi indici;
- ~~— nel segmento AGREX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime agricole e relativi indici.~~

Articolo IA.8.2.2

(Modalità di negoziazione nel mercato ~~IDEM~~ Euronext Derivatives Milan)

1. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE MIB, e per i miniFutures sull'indice FTSE MIB e per i microFutures sull'indice FTSE MIB avvengono ~~con le modalità di asta e negoziazione continua,~~ con i seguenti orari:

7.30 - 07.45 - 08.00 (8.00 - 8.01)	asta di apertura (fase call e fase di determinazione del prezzo pre-d'asta, validazione e apertura)
08.00 - 22.00	negoziiazione continua, articolata come segue:
08.00 - 17.30	negoziiazione continua sessione diurna;
18.00 - 22.00 17.30 - 22.00	negoziiazione continua sessione serale;
7.30 - 22.00	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) (durante I giorni standard di negoziazione)
7.30 - 09.05	Large-in-Scale Trade Facility (LiS) (nel giorno di scadenza)

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta di **apertura** possono terminare in un **momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi** momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura e, ai fini del controllo delle negoziazioni, si articola in sessione diurna e serale. Le proposte immesse nella sessione diurna ineseguite o parzialmente eseguite sono automaticamente trasferite alla sessione serale.

2. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

~~08.30 - 09.00 (9.00 - 01.00 - 9.01.30)~~ **asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)**

~~09.00 - 18.00~~ *negoziiazione continua*

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

3. Le negoziazioni per le opzioni sull'indice FTSE MIB, futures su FTSE MIB Dividend, dividend futures su azioni, futures su azioni, opzioni su azioni, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

~~09.00 - 18.00~~ *negoziiazione continua;*

2. *Le negoziazioni per i futures su FTSE MIB Dividend, le opzioni sull'indice FTSE MIB, e FTSE Italia PIR PMI TR, dividend futures su azioni, futures su azioni opzioni su azioni con sottostante italiano, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:*

7.30 - 09.01 (9.01.00 - 9.01.30)	asta di apertura (fase call, fase di determinazione del prezzo)
09.01 - 17.30	negoziiazione continua;
07.30 - 18.30	Large-in-Scale Trade Facility (LiS)

07.30 – 09.05

*(durante i giorni standard di
negoiazione)*

Large-in-Scale Trade Facility (LiS)

(nel giorno di scadenza)

*Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta **di apertura** possono terminare **in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse**. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.*

3. Le negoziazioni per futures su azioni con sottostante europeo avvengono con i seguenti orari:

7.30 - 09.01
(9.01.00 – 9.01.30)

**Asta di apertura (fase call, fase di
determinazione del prezzo)**

9.01- 17.30

Negoiazione continua;

07.30 – 18.30

Large-in-Scale Trade Facility (LiS)
*(durante i giorni standard di
negoiazione)*

07.30 – 17.30

Large-in-Scale Trade Facility (LiS)
(nel giorno di scadenza)

*Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta **di apertura** possono terminare **in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle fasi stesse**. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.*

4. Le negoziazioni per le opzioni su azioni avvengono con i seguenti orari:

7.30 - 09.01
(9.01.00 – 9.01.30)

**asta di apertura (fase call, fase di
determinazione del prezzo)**

9.01- 17.30

Negoiazione continua;

7.30 – 18.30

Large-in-Scale Trade Facility (LiS)
*(durante i giorni standard di
negoiazione)*

*Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di asta **di apertura** possono terminare **in un momento casuale in un periodo di tempo di 30 secondi delle***

fasi stesse. *La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.*

5. Le negoziazioni nel segmento IDEX, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

09.00 – 17.30 negoziazione continua;

6. ~~Le negoziazioni nel segmento AGREX avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:~~

~~14.30 – 17.30 negoziazione continua~~

Articolo IA.8.2.3

(Durata del periodo reservation dell'asta di volatilità)

- ~~1. La durata della fase dell'asta di volatilità è pari a 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.~~

La durata del periodo *reservation* deve essere pari almeno a 1 minuto, più un intervallo variabile con una durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente su base casuale dal sistema di *trading*.

Articolo IA.8.2.4

(Proposte di negoziazione)

1. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 4 6, lettera b) del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM **Euronext Derivatives Milan Equity**.
2. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 4 6, lettera d), del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM **Euronext Derivatives Milan Equity** e nel segmento IDEX.

Articolo IA.8.2.5

(Strategie operative oggetto di proposte combinate standard o di FLEXCO)

- ~~1. Le proposte Combo di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera b) del Regolamento, hanno ad oggetto le seguenti strategie operative:~~
 - ~~a) relativamente al contratto Futures sull'indice FTSE MIB, miniFutures su FTSE MIB, microFutures su FTSE MIB, Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, Futures sull'indice FTSE MIB Dividend, Dividend futures su azioni e futures su azioni.~~

Time spread: riflette una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a scadenze diverse.

2. Le proposte FLEXCO di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera d), del Regolamento, possono avere ad oggetto contratti derivati sullo stesso sottostante oppure su sottostanti diversi purché:

— nel segmento IDEM *Equity*, il valore del punto indice o il numero di azioni sottostanti il singolo contratto sia il medesimo;

— nel segmento IDEX, aventi ad oggetto la fornitura del medesimo quantitativo di sottostante (periodo di consegna con pari numero di ore).

Borsa Italiana comunica, periodicamente tramite Avviso, il numero massimo di serie differenti e l'elenco degli strumenti finanziari derivati che possono essere associati in strategie operative oggetto di FLEXCO.

3. L'esecuzione delle proposte Combo o FLEXCO può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti inferiori agli scostamenti minimi (*tick*) previsti per i contratti derivati componenti le proposte Combo e FLEXCO.

Articolo ~~IA.8.2.6~~ IA.8.2.5 (Ordini a Pacchetto)

Le operazioni di cui all'articolo 5.3.5, comma 4, sono ammesse esclusivamente per il segmento IDEM **Euronext Derivatives Milan** Equity.

Articolo ~~IA.8.2.7~~ IA.8.2.6 (Prezzi delle proposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere immesse nel rispetto dei seguenti scostamenti minimi a seconda della diversa tipologia di quotazione ed eventuale valore del premio per ciascuno strumento derivato negoziato sul mercato IDEM **Euronext Derivatives Milan**:

Strumento	Tipologia di quotazione	Valore del Premio	Scostamento minimo proposte sul Central Order Book	Scostamento minimo proposte per le operazioni concordate
Futures su indici: a) Futures su FTSE MIB b) MiniFutures su FTSE MIB c) microFutures su FTSE MIB d) Futures su FTSE Italia PIR PMI TR	Punti indice		5	1

Futures su FTSE MIB Dividend	Punti indice		1	1
Futures su dividendi - "Dividend futures su azioni"	Euro		0,0001	0,0001
Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB: a) Opzioni MIBO settimanali	Punti indice		1	1
b) Opzioni MIBO diverse da quelle settimanali	Punti indice	1 - 100	1	1
		101-102 -500	2	1
		505 1 +	5	1
Opzione su azioni: a) di tipo americano con consegna fisica b) di tipo europeo con liquidazione per differenziale c) di tipo europeo con consegna fisica	Euro	da 0 a < 0,005	0,0001	0,0001
		≥ 0,005 fino a 0,15	0,0010	0,0001
		≥ 0,15 fino a 1	0,005	0,0001
		≥ 1 fino 5	0,01	0,0001
		≥ 5	0,05	0,0001
Futures su azioni: a) con consegna fisica b) con liquidazione per differenziale	Euro		0,0001	0,0001
Futures su energia elettrica - area Italia	€/MWh		0,01	0,01
Futures su grano duro	€/tonnellata (€/t) iva esclusa	-	0,25	0,25

2. Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte, indicato nella tabella al comma 1, qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.

Articolo ~~IA.8.2.8~~

~~(Esecuzione degli ordini CPI dell'operatore in conto terzi)~~

1. ~~Nei casi di cui all'articolo 5.3.6, comma 4, lettere a) e c), l'esecuzione dell'ordine CPI dell'operatore in conto terzi al prezzo concordato avviene:~~
 - ~~a. con le eventuali proposte di negoziazione presenti sul *book* ed aventi priorità temporale antecedente all'inizio del Periodo CPI, secondo la loro priorità temporale;~~
 - ~~b. successivamente, nel caso di eventuale quantità residua, con l'ordine CPI dell'operatore in conto proprio.~~

Articolo ~~IA.8.2.9~~

~~(Prezzo statico di controllo per la sessione serale)~~

1. ~~Ai sensi dell'articolo 5.3.8, comma 1, del Regolamento, per le negoziazioni dei contratti Futures sull'indice FTSE MIB, miniFutures sull'indice FTSE MIB, il prezzo statico di controllo ai fini del limite all'immissione delle proposte nella sessione serale della fase di negoziazione continua è determinato come media, ponderata per i volumi, dei prezzi dei contratti conclusi dalle 17.30 alle 17.40, con esclusione dei contratti conclusi con le modalità di cui all'articolo 5.3.5, e mediante abbinamento di proposte di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettere b) e d), del Regolamento.~~

Articolo ~~IA.8.2.10~~ IA.8.2.8

~~(Limiti di variazione dei prezzi~~ Negoziazione sui contratti derivati)

1. **La negoziazione sui derivati su azioni può essere sospesa anche in caso di reservation attivata sull'azione sottostante.** ~~Qualora durante la negoziazione dei contratti il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 5.3.9 del Regolamento, la negoziazione dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l'intervallo di sospensione non è consentita l'immissione o la modifica delle proposte di negoziazione.~~
2. ~~Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni degli strumenti finanziari negoziati nei segmenti del mercato IDEM, Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione.~~

Articolo ~~IA.8.2.11~~

~~(Non-Executing Broker)~~

1. ~~La conclusione dei contratti a seguito dell'immissione di proposte da parte del Non Executing Broker, è possibile:~~
 - a. ~~con riferimento agli strumenti del segmento IDEM Equity secondo la modalità prevista all'articolo 5.3.5, comma 6, lettera a), del Regolamento;~~
 - b. ~~con riferimento agli strumenti del segmento IDEX secondo la modalità prevista all'articolo 5.3.5, comma 6, lettera a), oppure lettera b), del Regolamento.~~

Articolo ~~IA.8.2.12~~ IA.8.2.8 (Controparte centrale)

La controparte centrale per il mercato IDEM **Euronext Derivatives Milan** di cui **all'articolo** agli articoli ~~5.3.7~~ e **5.3.9** ~~5.3.10~~ del Regolamento è gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Capo IA.8.3 - Liquidity provider Operatori Market Maker volontari e operatori Market Maker mifid2 e operatori specialisti del l'IDEM mercato Euronext Derivatives Milan.

Articolo ~~IA.8.3.1~~ (Elenco operatori market maker volontari)

1. ~~Ai sensi dell'articolo 5.4.1 del Regolamento gli operatori market maker volontari che ne abbiano fatto richiesta attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana sono iscritti nell'Elenco degli operatori market makers volontari su strumenti derivati, di seguito denominato "Elenco".~~
2. ~~Nella richiesta l'operatore specifica la tipologia di contratto e, ove applicabile, i sottostanti interessati.~~
3. ~~L'Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione di cui al comma 4.~~
4. ~~L'elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:~~
 - a) ~~sotto sezione dei Primary Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa durante la sessione diurna, laddove applicabile;~~
 - b) ~~sotto sezione dei Responding Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati all'obbligo di rispondere a indicazioni di interesse alla negoziazione;~~

- c) sotto sezione dei Liquidity Provider, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per un numero minore di scadenze, periodi o sottostanti rispetto ai Primary Market Maker.
 - d) sotto sezione Designated Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle "Opzioni MIBO settimanali" e sulle "Opzioni su azioni settimanali";
 - e) sotto sezione Extended Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa nella sessione serale della negoziazione continua.
5. Con riferimento a ciascun contratto, è ammessa l'iscrizione in una sola delle sotto-sezioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 4.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, Borsa Italiana iscrive gli operatori market makers volontari, nella sotto sezione dell'Elenco di cui al comma 1 e comunica la data di decorrenza dell'attività.

Articolo IA.8.3.12

(Obblighi di quotazione per i Marker Maker volontari e per i market maker Mifid2 Liquidity provider)

1. I Market Maker volontari e i **Liquidity provider** market maker Mifid2 sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi, per le serie e le scadenze, indicati nella Guida ai Parametri, per ciascun contratto. Limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX i market maker volontari possono adempiere, previa comunicazione a Borsa Italiana, agli obblighi di quotazione avvalendosi anche di proposte di negoziazione della tipologia "proposta singola".
2. Le proposte di acquisto e vendita sono esposte per quantità comparabili e a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread*, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, non superiore a quanto indicato nella Guida ai Parametri.
3. Per ciascuno strumento negoziato sono operatori market maker volontari gli operatori iscritti nelle sottosezioni di cui alla tabella seguente.
3. **I Market Maker e i Liquidity Provider** Gli operatori market maker volontari e market maker Mifid 2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui ai commi precedenti per ciascun giorno di negoziazione e per ciascun contratto, secondo quanto indicato nella **Guida ai Parametri** seguente tabella.

Strumento	Operatore	% della durata della negoziazione continua per la quale devono essere rispettati gli

			obblighi minimi di quotazione
<ul style="list-style-type: none"> Futures sull'indice FTSE MIB Futures su FTSE MIB Futures sull'indice FTSE MIB miniFutures su FTSE MIB Futures sull'indice FTSE MIB microFutures su FTSE MIB 	Market maker volontari	Primary Market Maker	70% della sola sessione diurna
		Extended Market Maker	70% della sola sessione serale
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
<ul style="list-style-type: none"> Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR 	Market maker volontari	Primary Market Maker	70%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
<ul style="list-style-type: none"> Futures sull'indice FTSE MIB Dividend Futures su FTSE MIB Dividend Futures su dividendi Dividend futures su azioni 	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
Opzione sull'indice FTSE MIB: <ul style="list-style-type: none"> Opzioni MIBO diverse da quelle settimanali 	Market maker volontari	Primary Market Maker	70%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	70%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB: <ul style="list-style-type: none"> Opzioni MIBO settimanali 	Market maker volontari	Designated Market Maker	70%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
<ul style="list-style-type: none"> Opzioni su azioni americane diverse da quelle settimanali 	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	60%

	Operatori market maker Mifid2	=	50%
● Opzioni su azioni settimanali (tipo americane)	Market maker volontari	Designate d-Market Maker	60%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
● Opzione su azioni di tipo europeo con consegna fisica o con liquidazione per differenziale	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
● Futures su azioni con consegna fisica o con liquidazione per differenziale (azioni italiane ed europee)	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
● Futures su energia elettrica area Italia	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%
● Futures su grano duro	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	=	50%

4. Gli operatori Responding Market Maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione secondo le modalità indicate nella Guida ai Parametri.
5. Per i contratti di Opzione su azioni e Futures su azioni l'operatore market maker volontario è tenuto ad effettuare l'attività di market making per un numero minimo di sottostanti indicato nella Guida ai Parametri. Gli operatori market maker volontari che abbiano assunto gli obblighi di quotazione per il numero minimo di contratti, nel caso in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni di uno di tali contratti, sono tenuti, entro la successiva

~~scadenza, a richiedere l'ampliamento dell'attività di market making su un contratto derivato avente altro sottostante.~~

6. **I Market Maker e i Liquidity Provider** Gli operatori market maker volontari e i market maker Mifid 2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al presente capo al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
7. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
 - i. **i Liquidity Provider e i Market Maker che aderiscono volontariamente agli schemi previsti per il mercato Euronext Derivatives Milan** –Gli operatori market maker volontari sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
 - ii. Gli operatori ~~I~~ market maker Mifid2 possono quotare con obblighi ridotti solamente qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
8. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti **dai Liquidity Providers e dai Market Maker** gli operatori market maker volontari e dai market maker Mifid 2.
9. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione stabiliti per ciascuno strumento derivato negoziato.
10. L'operatore market maker volontario **I Liquidity provider e i Market Maker che aderiscono volontariamente agli schemi previsti per il mercato Euronext Derivatives Milan** che intende ~~ono~~ cessare la propria attività, anche relativamente ad un solo contratto, deve darne comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
11. L'operatore ~~I~~ **Market Maker Mifid2** che, **ai sensi dell'articolo 3.3.1, comma 12, entrano in un accordo di market making con Borsa Italiana e che** intende ~~ono~~ cessare la Strategia di Market Making ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data in cui terminano gli obblighi.

Articolo IA 8.3.3

(Criteri per la definizione degli obblighi inerenti i sottostanti dei contratti di Opzione su azioni, Futures su azioni e Dividend Futures su azioni)

1. Borsa Italiana rivede e comunica, mediante apposito Avviso ed almeno una volta l'anno:
 - a. I sottostanti dei contratti di Opzione su azioni e Futures su azioni che fanno parte del "Focus Group" sulla base del controvalore scambiato;

- b. ~~Il numero di contratti oggetto dell'obbligo di quotazione per i contratti di opzione su azioni e futures su azioni stabilito a partire dalla definizione della classe di liquidità, definita in funzione del controvalore scambiato sul sottostante sul mercato azionario di riferimento, del moltiplicatore del contratto derivato nonché del prezzo del sottostante, eventualmente tenendo anche conto di operazioni sul capitale sul sottostante. Ad ogni classe di liquidità per i contratti di opzioni su azioni e futures su azioni è attribuito un numero minimo di contratti oggetto dell'obbligo di quotazione;~~
 - c. ~~La ripartizione dei contratti di Opzione su azione per tabella di *spread*, definita sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nella settimana antecedente alla pubblicazione dell'avviso.~~
 - d. ~~Gli obblighi di quotazione in termini di quantitativi minimi e *spread* per i contratti Futures su Dividendi, definiti tenendo conto del controvalore del contratto e della politica di dividendi dell'azione sottostante di riferimento.~~
2. ~~Borsa Italiana si riserva di attribuire un numero minimo di contratti diverso, oppure una diversa tabella di *spread* rispetto a quelli previsti dall'applicazione delle metodologie standard di cui sopra, ne definisce la data di efficacia e ne dà comunicazione tramite Avviso.~~

Articolo IA.8.3.4

(Operatori specialisti del mercato IDEM)

1. ~~Ai sensi dell'articolo 5.4.2 del Regolamento gli operatori specialisti si avvalgono di società autorizzate all'attività di negoziazione nello Stato di origine. Tali società non possono essere connesse direttamente al mercato con modalità accesso sponsorizzato.~~
(L'entrata in vigore della modalità di "accesso sponsorizzato" per il mercato IDEM sarà comunicata con successivo avviso)
2. ~~Agli operatori specialisti di cui all'articolo 5.4.2 del Regolamento, a seconda della tipologia di obblighi di quotazione ai quali hanno aderito e degli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l'attività di specialista, si applicano le disposizioni di cui agli articoli IA.8.3.1, IA.8.3.2 e IA.8.3.3.~~
3. ~~Limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX gli operatori specialisti possono avvalersi di soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera e).~~

Capo IA.9.1 – Gestione errori

Articolo IA.9.1.1

(Principi generali)

1. L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nei mercati è tenuto a informare tempestivamente Borsa Italiana, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione di cui al presente Titolo.
2. Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti di cui al presente Titolo possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@euronext.com;
Le richieste di gestione degli errori devono contenere gli estremi delle operazioni.
3. Borsa Italiana comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.
4. L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Nei mercati in cui le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare Borsa Italiana.
5. La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento è stabilita nell'articolo IA.9.1.4.

Articolo IA.9.1.2 **(Procedura Ordinaria)**

1. La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a Borsa Italiana con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore materiale evidente.
2. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.
3. L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da Borsa Italiana, solo qualora sussista l'accordo delle parti.

Articolo IA.9.1.3 **(Procedura straordinaria)**

1. Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quota, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) la richiesta di gestione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;

b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore **materiale** evidente;

c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di "prezzi teorici di riferimento" e l'applicazione, a tali prezzi, delle "soglie di scostamento massime", stabiliti secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 1 e 2 per i singoli mercati;

d) l'ammontare della perdita di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento, deve superare complessivamente le soglie dettagliate nelle tabelle 1 e 2 per i singoli mercati, laddove specificate.

~~3. In caso di errori commessi a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quote, attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è necessario che tra il primo e l'ultimo contratto oggetto di richiesta di intervento non trascorra un intervallo di tempo superiore a 60 secondi.~~

~~Il presente comma si applica solo agli errori aventi ad oggetto nei mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, MOT ed ETFplus lo stesso strumento finanziario oppure nel mercato IDEM la stessa tipologia di contratti derivati sul medesimo sottostante.~~

~~I contratti derivati con modalità di esercizio o di liquidazione differenti sono considerati appartenenti a diverse tipologie di contratti derivati. I contratti futures sull'energia dell'area Italia, negoziati sul segmento IDEX, di profilo baseload ovvero di profilo peakload sono considerati contratti derivati con sottostanti differenti.~~

3. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

4. I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.

5. Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro, l'ammontare della perdita è convertito in euro sulla base dell'ultimo cambio fixing disponibile della BCE.

6. I Market Maker, i **Liquidity Provider** o gli altri operatori eventualmente consultati dalla Borsa per la determinazione dei prezzi teorici di riferimento saranno selezionati tra quelli non coinvolti direttamente o indirettamente nell'errore in corso di risoluzione.

Tabella 1: Mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFplus, MOT

MERCATI		DETERMINAZIONE DEI "PREZZI TEORICI DI RIFERIMENTO" (*) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI		DETERMINAZIONE DELLE "SOGLIE DI SCOSTAMENTO MASSIMO" (**) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI
EURONEXT MILAN, MIV		Azioni, quote di FIA	(A), (B), (C)	Collar statici
		Obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant	(A), (B), (C), (E)	
ETFPLUS		(A), (B), (C), (D), (E)		- Errori avvenuti durante la fase di negoziazione continua: collar dinamici - Errori avvenuti in fase di uncrossing (apertura, chiusura, intraday) al termine delle aste: collar statici
MOT		(A), (B), (C), (E)		- Errori avvenuti durante la fase di negoziazione continua: collar dinamici - Errori avvenuti in fase di uncrossing (apertura, chiusura, intraday) al termine delle aste: collar statici
<p>(*) Modalità di determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"</p> <p>A: media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;</p> <p>B: prezzo di asta di apertura di cui all'articolo 4.3.3, del Regolamento;</p> <p>C: prezzo di chiusura di cui all'articolo 4.3.8 del Regolamento;</p> <p>D: media delle quotazioni denaro-lettera dell'operatore Market Maker, immesse nella stessa giornata, scelte tra quelle precedenti o successive l'errore, se non inficiate dall'errore stesso;</p> <p>E: valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.</p> <hr/> <p>(**) "Soglie di scostamento massimo"</p>				

Collar statici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento statico, di cui all'articolo 4.3.11, comma 2, lettera b) del Regolamento;

Collar dinamici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento dinamico di cui all'articolo 4.3.11, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Tabella 2: Mercato Euronext Derivatives Milan-IDEM

Determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"	Determinazione delle "soglie di scostamento massimo"
<p>La determinazione dei prezzi teorici di riferimento si basa su uno o più dei seguenti criteri:</p> <p>A: la media aritmetica di un numero massimo di dieci contratti consecutivi eseguiti nello stesso giorno, scelti tra quelli conclusi prima o dopo l'errore;</p> <p>B: la media delle quotazioni bid-ask fornite, su espressa richiesta di Borsa Italiana, da almeno un liquidity provider, un market maker o uno degli intermediari più attivi nel mercato;</p> <p>C: una valutazione di Borsa Italiana sulla base di valori oggettivi di riferimento a disposizione del mercato.</p>	<p>Le soglie di scostamento massimo sono pari ai collar dinamici, definiti come i limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte e dei contratti rispetto al Prezzo di Riferimento del Collar Dinamico (DCRP) di cui all'articolo 5.3.8, comma 1.</p>

MERCATO IDEM	PERDITA MINIMA IN EURO		DETERMINAZIONE DEI "PREZZI TEORICI DI RIFERIMENTO" (*) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI	DETERMINAZIONE DELLE "SOGLIE DI SCOSTAMENTO MASSIMO" (**)
	UNICA PROPOSTA	PLURALITA' DI PROPOSTE		
Futures su Indici	>12.500	>25.000	Per la scadenza più liquida: A, B, C	sessione diurna: 1,5% sessione serale: 2%
Futures su azioni	>12.500	>25.000	Per le altre scadenze: B, C	5%

Dividend futures su azioni		>12.500	>25.000		10%
FTSEMIB div futures		>12.500	>25.000	B, C	I scadenza annuale e I scadenza semestrale: 2,5% II scadenza annuale e II scadenza semestrale: 3% Altre scadenze: 3,5%
Opzioni su indici e su azioni		>12.500 (Tabella 2.1) >5.000 e ≤ 12.500 (Tabella 2.2)	>25.000 (Tabella 2.1)	B, C	Si veda il paragrafo "Soglie di scostamento massimo" per i contratti di opzione su indice e su azioni.
Futures su energia elettrica	mensili	>25.000	>100.000	A, B, C	3%
	trimestrali	>50.000			2%
	annuali	>100.000			1%
Futures su grano duro		>25.000	>50.000		5%

(*) Modalità di determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"

A: media aritmetica di un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;

B: media calcolata separatamente per i prezzi bid (in caso di errore del venditore) o per i prezzi ask (in caso di errore dell'acquirente) delle quotazioni in coppia denaro lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno un market maker o un operatore tra i più attivi del mercato;

C: valutazione di Borsa Italiana di prezzi bid (in caso di errore del venditore) o prezzi ask (in caso di errore dell'acquirente) sulla base di valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

() "Soglie di scostamento massimo" per i contratti di opzione sull'indice e su azioni**

Lo scostamento massimo per i contratti di opzione è determinato sulla base della scadenza dell'opzione e di un parametro m definito come segue:

- per le opzioni call, m è dato dal rapporto tra il prezzo del sottostante e lo strike dell'opzione;
- per le opzioni put, m è dato dal rapporto tra lo strike dell'opzione e il prezzo del sottostante.

Il valore del parametro m è arrotondato alla terza cifra decimale.

Il prezzo soglia è determinato diminuendo — in caso di errore causato dal venditore — o aumentando — in caso di errore causato dall'acquirente — il prezzo di riferimento, di uno scostamento percentuale ricavato in base alle tabelle 2.1 e 2.2 in corrispondenza del valore di m e della scadenza dell'opzione.

Tabella 2.1 — applicata in caso di errori risultanti da un'unica proposta con perdita maggiore di 12.500 euro o da una pluralità di proposte

valori di m			opzioni MIBO settimanali e opzioni su azioni settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
-	$-m \leq$	0,92 5	30,0 %	20,0 %	15,0 %
0,925	$< m \leq$	0,95 0,97 5	25,0 %	17,5 %	12,5 %
0,95	$< m \leq$	5	22,5 %	17,5 %	12,5 %
0,975	$< m \leq$	1,02 5	20,0 %	15,0 %	10,0 %
1,025	$< m \leq$	1,05 1,07 5	17,5 %	12,5 %	7,5 %
1,05	$< m \leq$	5	15,0 %	10,0 %	7,5 %
	$-m >$	1,07 5	10,0 %	7,5 %	5,0 %

Tabella 2.2 — applicata in caso di errori risultanti da un'unica proposta con perdita maggiore di 5.000 euro e inferiore o uguale a 12.500 euro

valori di m			opzioni MIBO settimanali e opzioni su azioni settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
-	$-m \leq$	0,92 5	40,0 %	30,0 %	25,0 %
0,925	$< m \leq$	0,95 0,97 5	35,0 %	27,5 %	22,5 %
0,95	$< m \leq$	5	32,5 %	27,5 %	22,5 %
0,975	$< m \leq$	1,02 5	30,0 %	25,0 %	20,0 %
1,025	$< m \leq$	1,05 1,07 5	27,5 %	22,5 %	15,0 %
1,05	$< m \leq$	5	25,0 %	20,0 %	15,0 %
	$-m >$	1,07 5	20,0 %	15,0 %	10,0 %

Articolo IA.9.1.4
(Determinazione del corrispettivo per la gestione errori)

1. Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento Borsa Italiana utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo
in euro;

N_{cp} = numero di
controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

2. Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.
- ~~3. Il corrispettivo minimo di cui al comma 2, è elevato a 1.000 euro per la gestione degli errori risultanti da una pluralità di proposte o quote.~~